

## Art. 3

Per quanto espresso nelle premesse ed in considerazione dei superiori articoli il piano regolatore generale di Ferla, che deve essere inteso approvato, consta dei seguenti elaborati che ne costituiscono allegati e parte integrante del presente decreto:

- 1) relazione e analisi redatte dai progettisti ingg. F. Mastrorilli e A. D'Amore;
- 2) planimetria (tav. 1/A) del territorio comunale in scala 1: 10.000;
- 3) planimetria di azionamento scala 1: 2.000 (tav. 2/B);
- 4) diagramma dell'andamento demografico (tav. 2/A);
- 5) planimetria di azionamento del centro urbano in scala 1: 2.000 (tav. 1/B);
- 6) planimetria dello stato di fatto del patrimonio edilizio del centro urbano in scala 1: 1.000 (tav. 3/A);
- 7) tabella delle norme di attuazione (tav. 3/B);
- 8) norme di attuazione;
- 9) planimetria e azionamento del territorio comunale in scala 1: 10.000 (tav. 4/B);
- 10) norme di attuazione modificate.

## Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

## Art. 5

Il comune di Ferla è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali previsti dalle disposizioni di legge.

Palermo, 8 maggio 1981.

FASINO

DECRETO 13 maggio 1981.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Piraino.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme

di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del passaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 marzo 1969, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio del comune di Piraino comprendente le seguenti zone:

*Belvedere guardia* - ricadente nel foglio n. 7.

Particelle numeri 129, 130, 132, 133, 134, 135.

*Zona Santa Caterina* - ricadente nel foglio n. 6.

Particelle numeri 50, 72, 70, 71, 69, 67, 68, 65, 64, 63, 62, 61, 57, 55, 54, 53, 51, 47, 30, 41, 42, 40, 45, 49, 46, 39, 38, 36, 35, 37, 16, 52, 12, 14, 15, 13, 9, 10, 31, 7, 371, 6, 5, 29, 4, 3, 2, 1 - Chiesa « A » - 97, 95, 94, 99, 90, 91, 100, 102, 101, 106, 117, 116, 372, 107, 115, 143, 145, 118, 119, 320, 252, 120, 141, 146, 149, 142, 151, 150, 139, 132, 131, 130, 121, 127, 129, 133, 135, 137, 319, 136, 314, 312, 315, 311, 318, 308, 126, 123, 307, 309, 305, 304, 303, 302, 300, 310, 299, 298, 295, 296, 330, 297, 290, 293, 294, - Chiesa « F » - 291, 288, 283, 281, 285, 286, 272, 273, 375, 279, 271, 274, 317, 376, 276, 275, 206, 277, 278, 270, - Chiesa « E ».

*Piano Rosario* - ricadente nel foglio n. 6.

Particelle numeri 221, 223, 222, 226, 227, 228, 413 parte della 225 e della 231 contenute da una linea ideale con raggio di mt. 50 dal Piano Rosario;

Accertato che il predetto verbale del 26 marzo 1969 è stato pubblicato nell'Albo pretorio del comune di Piraino e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Considerato che il complesso urbano del comune di Piraino proposto per il vincolo costituisce bellezza panoramica, perchè, da diversi poggi facilmente accessibili da numerosi punti delle strade aventi spontanea caratteristica forma, consente ampie incantevoli vedute, che si estendono, da una parte, su tutta la riviera sottostante, da Capo Milazzo a Capo d'Orlando, fino alle isole Eolie e, dall'altra, verso la zona montuosa retrostante da Monte Soro alla vetta dell'Etna ed ai Monti Peloritani.

Considerato che lo stesso complesso urbano conse-

un'impronta medievale con visibili tracce arabo-normanne, risultando dotato di particolari caratteristiche e suggestività, anche perchè è costituito da case che nella loro semplicità rivelano una sensibilità artistica paesana, filtrata da una preesistente tradizione locale nella quale sono evidenti la spontanea concordanza e fusione tra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Vista la nota n. 3400 del 24 aprile 1978, con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania ha comunicato che, non essendo mutate le peculiari caratteristiche della zona riconosce tuttora meritevoli di tutela i valori paesaggistici già riconosciuti dall'apposita commissione nella sua riunione del 26 marzo 1969 sopramenzionata;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Piraino, in conformità della proposta della commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici della zona vincolata;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte del territorio comunale di Piraino, meglio sopra descritta e delimitata in rosa nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 26 marzo 1969, dalla competente

commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. 1357 del 1940, sopra richiamati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Piraino, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Piraino, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La competente soprintendenza comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'Albo del comune di Piraino.

Palermo, 13 maggio 1981.

ORDILE

DECRETO 16 maggio 1981.

Sostituzione di un componente del Consiglio provvisorio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P. Reg. 2 febbraio 1979, n. 70 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Visto il D.A. 652 del 9 aprile 1979 con il quale, tra gli altri, il dott. Antonio Casamento, dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato bilancio e finanze, in applicazione dell'art. 80, comma secondo, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni e aggiunte, è stato chiamato a far parte del Consiglio di direzione dello stesso Assessorato, quale componente designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

Vista la nota n. 234 del 10 aprile 1981 con la quale la predetta Confederazione generale, ai sensi della superiore disposizione, ha designato il sig. Massimo Marotta, assistente in servizio presso l'Assessorato bilancio e finanze, in sostituzione del dott. Antonio Casamento;

**REGIONE AGRARIA N. 5 denominata « Pianura di Mazara del Vallo », comprendente i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo.**

TIPO DI COLTURA	VALORE AGRICOLO MEDIO PER Ha
seminativo	cinquemilionicinquecentomila
seminativo arborato	seimllioni
orto	novemilionicinquecentomila
orto irriguo	diciottomilionicinquecentomila
agrumeto	ventimilioni
frutteto	dodicimilioni
vigneto	dodicimilioni
vigneto irriguo	ventiduemllioni
vigneto uliveto	tredicimilioni
uliveto	novemilioni
uliveto irriguo	tredicimilionicinquecentomila
mandorleto	cinquemilioniseicentomila
sommacheto mandorleto	duemilioni quattrocentomila
sughereto	duemilioni
ficodiendieto	duemilioni
ficodindieto mandorleto	tremilioniottocentomila
canneto	cinquemilioni
pascolo	novecentomila
pascolo arborato	unmilione duecentomila
pascolo cespugliato	unmilione
incolto produttivo	quattrocentomila

I valori sono riferiti all'anno 1980 ai sensi del secondo comma dello art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La coltura più redditizia fra quelle che coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata della regione agraria sopra indicata è il vigneto uliveto il cui valore è di L. 13.000.000 per Ha (art. 16 quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

**REGIONE AGRARIA N. 6 denominata « Isole Egadi », comprendente il comune di Favignana.**

TIPO DI COLTURA	VALORE AGRICOLO MEDIO PER Ha
seminativo	tremilioni
seminativo irriguo	novemilioni
frutteto	ottomilioni
vigneto	settemilionicinquecentomila
ficodiendieto	tremilioni duecentomila
pascolo	unmilione
pascolo cespugliato	unmilione centocinquanta mila
incolto produttivo	quattrocentomila

I valori sono riferiti all'anno 1980 ai sensi del secondo comma dello art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La coltura più redditizia fra quelle che coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata della regione agraria sopra indicata è il seminativo irriguo il cui valore è di L. 9.000.000 per Ha (art. 16 quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

**Errata-corrige (D.A. 13 maggio 1981)**

In calce al D. A. 13 maggio 1981, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Piraino, pubblicato a pag. 1036 della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 22 agosto 1981, deve intendersi aggiunto l'allegato verbale redatto, nella seduta del 26 marzo 1969, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina:

**COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE MESSINA**

*Verbale del 26 marzo 1969*

L'anno millenovecentosessantanove il giorno 26 del mese di marzo in Messina, alle ore 10 nei locali del Palazzo della Provincia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche convocata il giorno 16 stesso mese per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) vincolo panoramico della zona di Tindari nel comune di Patti;
- 2) vincolo panoramico di alcune zone del comune di Forza d'Agro;
- 3) vincolo panoramico nel comune di Milazzo;
- 4) vincolo panoramico di alcune località del comune di Piraino.

Sono presenti i signori:

- on.le Carlo Stagno d'Alcontres - presidente;
- ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti di Catania - vice - presidente;
- ing. Pietro Colonna - rappresentante associazione provinciale professionisti e artisti di Messina;
- ing. Giovanni Gregorio - rappresentante associazione provinciale industriali di Messina;
- dott. Amedeo Salemi - rappresentante associazione provinciale agricoltori di Messina;
- assente giustificato il Presidente dell'ente provinciale del turismo di Messina, dott. Michele Ballo.

Sono altresì presenti:

- avv. Ennio Mellina - Assessore del comune di Patti, in rappresentanza del Sindaco;
- sig. Francesco Catanzaro - vice Sindaco di Milazzo, in rappresentanza del Sindaco;
- sig. Raffaele Cusmano - Sindaco di Piraino;
- risulta assente il Sindaco di Forza d'Agro;
- assiste alla seduta, quale segretario, il dott. Ermanno Jannuzzi - direttore dell'ufficio legale della provincia.

Alle ore 10,30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta, dando inizio all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

*Omissis:*

La Commissione passa infine all'ultimo punto dell'ordine del giorno relativo al vincolo di parte del territorio comunale di Piraino.

Sono presenti i signori:

- on.le Carlo Stagno D'Alcontres - presidente;
- ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti di Catania - vice - presidente;
- ing. Pietro Colonna - componente;
- ing. Giovanni Gregorio - componente;
- dott. Amedeo Salemi - componente;
- sig. Raffaele Cusmano - Sindaco di Piraino.

Prende la parola il Sindaco di Piraino il quale illustra le particolari caratteristiche e la suggestività dell'ambiente urbano per quanto riguarda l'impronta medioevale dell'abitato con visibili tracce arabo normanne, oltre alle bellezze naturali del luogo e alle incantevoli vedute panoramiche visibili da diversi poggi facilmente accessibili da dove lo sguardo può sconfinare su tutta la riviera sottostante da Capo Milazzo a Capo d'Orlando e nella zona montuosa retrostante da Monte Soro alla vetta dell'Etna.

La Commissione, considerato che il complesso urbano del comune di Piraino, per la caratteristica forma spontanea delle strade che consentono da numerosi punti la mirabile visione su tutta la riviera sottostante, fino alle isole Eolie e all'interno dalla fumara di Piraino fino ai Monti Peloritani e alla cima dell'Etna, per le peculiari caratteristiche del territorio urbano costituito da case che nella loro semplicità rivelano una sensibilità artistica paesana, filtrata da una preesistente tradizione locale nella quale sono evidenti la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Delibera all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il territorio del comune di Piraino relativo alle seguenti sono:

- Belvedere Guardia - ricadente nel foglio n. 7, particelle nn. 129, 130, 132, 133, 134 e 135;
- zona Santa Caterina - ricadente nel foglio n. 6, particelle nn. 50, 72, 70, 71, 69, 67, 68, 65, 64, 63, 62, 61, 57, 55, 54, 53, 51, 47, 30, 41, 42, 40, 45, 49, 46, 39, 38, 36, 35, 37, 16, 52, 12, 14, 15, 13, 9, 10, 31, 7, 371, 6, 5, 29, 4, 3, 2, 1 (chiesa « A »), 97, 95, 94, 99, 90, 91, 100, 102, 101, 106, 117, 116, 372, 107, 115, 143, 145, 118, 119, 320, 252, 120, 141, 146, 149, 142, 151, 150, 139, 132, 131, 130, 121, 127, 129, 133, 135, 137, 319, 136, 314, 315, 312, 311, 318, 308, 126, 123, 307, 309, 305, 304, 303, 302, 300, 310, 299, 298, 295, 296, 330, 297, 290, 293, 294 (chiesa « F »), 291, 288, 283, 281, 285, 286, 272, 273, 375, 279, 271, 274, 317, 376, 276, 275, 206, 277, 278, 270 (chiesa « E »);
- Piano Rosario - ricadente nel foglio n. 6, particelle nn. 221, 223, 222, 226, 227, 228, 413, parte della 225 e della 231, contenute da una linea ideale con raggio di mt. 50 dal Piano Rosario.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sospesa alle ore 13.

Dal che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

Il Sgretario

Dott. Ermanno Jannuzzi

Il Presidente

On.le Carlo Stagno D'Alcontres

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Accordo interprofessionale sulla determinazione del prezzo del latte bovino in Sicilia per il periodo giugno 1981 - maggio 1982 (L. 8 luglio 1975, n. 306, art. 8).**

In relazione al disposto della legge 8 luglio 1975, n. 306 per la determinazione del prezzo del latte alimentare genuino;

Premesso che a termine dell'art. 1 della citata legge l'Assessore per l'agricoltura ha convocato i rappresentanti delle organizzazioni professionali, cooperative, degli allevatori e delle industrie e cooperative di trasformazione e lavorazione del latte;

Considerato che, a seguito di ampio e approfondito esame della situazione, si sono ravvisate le condizioni per la determinazione in sede regionale del prezzo del latte, attesa anche la campagna che l'Associazione Allevatori con le organizzazioni professionali e cooperative in attuazione di appositi regolamenti Cee ha condotto nei scorsi anni per migliorare la qualità del latte, diffondere l'uso della refrigerazione del prodotto alla stalla, incentivare le forme associative e condurre una sistematica lotta alle mastiti;

Considerato che si frappongono ancora difficoltà alla generalizzazione di un prezzo regionale del latte per le note discontinuità e frammentarietà delle produzioni di latte negli allevamenti isolani, nei diversi periodi dell'anno e in rapporto alle disponibilità foraggere e ai sistemi di conduzione degli allevamenti;

Ritenuto che, pur con le limitazioni predette, vanno assunte determinazioni per il potenziamento della zootecnica cui è anche legato lo sviluppo delle zone interne;

Ritenuto, altresì, che la determinazione del prezzo del latte possa agire sulla organizzazione degli allevamenti per migliorarne in prosieguo la produzione con il superamento delle condizioni di cui al precedente paragrafo e possa, altresì, contribuire a determinarne forme associate tra i produttori per la raccolta, refrigerazione e conferimento del prodotto agli organismi utilizzatori, valorizzando e tutelando la produzione e commercializzazione del latte alimentare e dei formaggi;

I convenuti in rappresentanza dei produttori di latte e degli utilizzatori dello stesso prodotto, alla presenza dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste hanno concordato:

1) il prezzo del latte bovino alimentare genuino in Sicilia viene determinato in L. 355 al litro, compresa IVA, franco stabilimento utilizzatore col titolo base di grasso di 3,5 per tutto il latte di giornata consegnato nei cinque mesi giugno - ottobre 1981 e per la media dei quantitativi conferiti in questi cinque mesi aumentati del 30% nei mesi di novembre 1981 - maggio 1982. I quantitativi consegnati in eccedenza a detta media maggiorata, avranno il prezzo non inferiore al 15% del prezzo suindicato;

2) il latte anzidetto conferito dovrà avere una crioscopia di — 0,550 ed una acidità non superiore a 15,5 gradi dormic;

3) il prezzo di cui all'art. 1 è riferito al latte avente tenore base in grasso del 3,5%. Per ogni linea di grasso in più sarà corrisposta la maggiorazione di L. 4,0; per ogni linea inferiore al 3,50% sarà ritenuto sul prezzo l'importo di L. 4,0.